

CENTRO CLINICO E DI RICERCA

Via Barbato, Pal. Pagnozzi
82016 Montesarchio (BN)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26 Ottobre 2020 alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Associazione, a Montesarchio (BN) in Via Barbato, snc, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Kàiros Psicologia – Centro Clinico e di Ricerca, per discutere e deliberare in merito all'Adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono presenti i seguenti associati: Simona Paradisi, Fabia Orlandi, Giulia Verdiglione, Pietro Verdiglione, Pasquale Gallo, Carmelo Sandomenico, Noemi Maccariello, Luisanna Catalano.

Constatata la validità della riunione essendo presente la maggioranza dei membri, si procede alla discussione.

Il Presidente inizia ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno, rappresentando la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto sociale, in virtù delle modifiche introdotte dalla normativa contenute nel D-Lgs 117/2017 in particolare per le Associazioni di promozione sociale.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

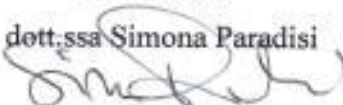
L'Assemblea approva all'unanimità il testo del nuovo Statuto allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto.

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno né altri interventi, la seduta viene sciolta alle ore 20:30.

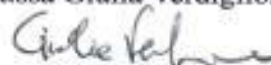
Il Presidente

dott.ssa Simona Paradisi



Il Segretario

dott.ssa Giulia Verdiglione



Associazione di Promozione Sociale
KAIROS PSICOLOGIA
CENTRO CLINICO E DI RICERCA
Via Barbato (Pal. Pagnozzi)
82016 MONTESARCHIO (BN)
C. F. 92047130507

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KAIROS PSICOLOGIA – CENTRO CLINICO E DI RICERCA

Denominazione

Art.1)

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"KAIROS PSICOLOGIA – CENTRO CLINICO E DI RICERCA APS"** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Sede

Art.2)

L'Associazione ha sede legale ed operativa a Montesarchio (BN) in Via Barbato, (Palazzo Pagnozzi), snc, e ha una sede operativa territoriale a Formia (LT) in Via Vitruvio 60 interno 13.

L'Associazione potrà istituire e chiudere sedi operative territoriali mediante delibera del consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Durata

Art.3)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Principi generali e finalità

Art.4)

KAIROS PSICOLOGIA – CENTRO CLINICO E DI RICERCA è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di utilità sociale per la prevenzione ed il contrasto al disagio emotivo degli individui e delle famiglie, tra cui:

- servizi di consulenza psicologica;
- iniziative socio-educative e culturali;
- iniziative formative e di sensibilizzazione;
- interventi territoriali di prevenzione.

Le attività della Associazione sono destinate sia ai propri associati, sia a terzi che ne facciano richiesta.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che condividono i principi di solidarietà sociale, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta.

Attività

Art. 5)

Per perseguire i propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale tra quelle individuate nel Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, d'ora innanzi: "Codice"):

- prestazioni socio-sanitarie (lettera c dell'art. 5 comma 1 del Codice);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 comma 1 del Codice);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 comma 1 del Codice)

L'Associazione in particolare si propone di realizzare le seguenti attività specifiche:

a) progettare, realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, i seguenti servizi a favore di soggetti a rischio o che si trovano in condizioni di disagio psicologico, psicofisico, familiare, socioambientale:

- attività e servizi di prevenzione, riabilitazione, psicodiagnosi, psicoterapia;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture finalizzate al generale miglioramento della qualità della vita;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

b) fornire attività di psicodiagnosi, anche in ambito forense, consulenza, psicoterapia e supervisione degli interventi in campo psicologico, pedagogico, sanitario, di educazione alla salute ed al benessere;

c) progettare e realizzare interventi di ricerca-azione e prevenzione del disagio psicologico e relazionale;

d) progettare, realizzare e gestire interventi nelle scuole, nell'ambito del disagio giovanile, della psicologia della salute, dell'educazione socioaffettiva ed interculturale con progetti di didattica specifici;

e) promuovere attività di sensibilizzazione, informazione ed animazione della comunità locale entro cui l'Associazione opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza verso i bisogni dei minori, delle famiglie, delle persone in condizioni di fragilità psicologica;

f) effettuare nei confronti delle istituzioni locali attività di promozione e riconoscimento dei diritti delle suddette categorie;

g) svolgere attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione (per docenti, operatori sociosanitari e della giustizia, professionisti, personale di realtà organizzative, associative e comunitarie), tanto sul piano teorico-scientifico che pratico-operativo, sulle tematiche della psicologia clinica e di comunità, della psicologia dell'età evolutiva, della psicologia giuridica;

h) promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento scientifico mediante l'organizzazione di riunioni, congressi, workshop e seminari;

i) promuovere studi, ricerche, e raccolta di dati per la loro pubblicazione e pubblicizzazione e realizzare materiale editoriale e multimediale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali del Pubblico e del Privato anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Tali attività dovranno attenersi ai principi di secondarietà e strumentalità rispetto a quelle di interesse generale, stabiliti dall'art. 6 del Codice. L'individuazione di tali attività è demandata all'Assemblea dei soci.

Associati

Art.5)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e versano ogni anno la quota associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci possono essere:

- *Soci Fondatori*: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- *Soci Ordinari*: le persone fisiche la cui richiesta di associatura venga approvata con deliberazione del consiglio direttivo;
- *Soci Onorari*: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- *Soci Sostenitori*: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

Diritti e doveri degli Associati

Art.6)

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Segretario dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per:

- *decesso*;
- *mancato pagamento della quota sociale* (la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale);
- *recesso*, ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- *espulsione*: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Volontari

Art. 7)

L'Associazione nello svolgimento delle attività si avvale dell'apporto prevalente dei volontari; inoltre potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Risorse economiche

Art.8)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi erogazioni liberali, donazioni e lasciti, che soci o non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o provenienti dalle cessioni di beni e servizi a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed al raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soci e dai volontari che collaborano con l'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali.

Organi dell'Associazione

Art.9)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo
- d) i Probiviri
- e) il Presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblea dei Soci

Art.10)

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita e rappresenta l'Universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Possano partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Art.11)

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

L'Assemblea dovrà essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione sarà fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Consiglio direttivo

Art.12)

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

I membri del consiglio direttivo sono scelti tra gli associati.

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.

Art. 13)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. [Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.]

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- l'assunzione di eventuali collaboratori e dipendenti;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare in ordine alla decadenza degli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che conformandosi alle norme del presente statuto dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art.14)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.15)

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere inviato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.16)

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma della attività annuali dell'Associazione e a medio termine;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
- individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità, di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Probiviri

Art.17)

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre che dura in carica un anno, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Organo di controllo

Art.18)

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Esercizio sociale

Art.19)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi (aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Scioglimento dell'Associazione

Art.20)

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea sarà interamente devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Norma di rinvio

Art.21)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizione transitoria

Art.22)

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art.23)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Atututo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle Associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Montesarchio (Benevento), il 26 Ottobre 2020:

Presidente: Simona Paradisi



Vice Presidente: Fabia Orlandi



Segretaria: Giulia Verdiglione

